



**Comune  
di Verona**

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

## **Ordinanza Sindacale n. 30 del 12/09/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA –  
ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI EMERGENZA IN RELAZIONE A CASO  
UMANO AUTOCTONO DI VIRUS CHIKUNGUNYA**

PREMESSO che

- il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n.9, con note del 12/09/2025 prot. n. 161130 e 161177 trasmesse a mezzo PEC, (acquisite al PG 330332 – 330331 del 12.09.2025) ha segnalato al Sindaco del Comune di Verona, la necessità di attivare il protocollo di emergenza con le modalità previste dell'Appendice 11 dell'Allegato A alla DGR 421/2025, in relazione al manifestarsi di un caso umano di Chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) nell'ambito del territorio del Comune di Verona;
- nelle stesse note sono state precisate le aree di intervento allegandone le mappe e sentita, per le vie brevi in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione degli atti necessari, la ditta incaricata Triveneta Multiservizi s.n.c ;

VISTE le indicazioni impartite nelle “Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025” che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo

principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'ULSS nelle mappe allegate al PG 330331-330332/2025 che si allegano al presente atto quale parte integrante, comprende, in tutto o in parte le seguenti vie:

- **Santa Lucia**

- VIA MONS. LORENZO BELLOMI – TUTTA
- VIA ALBERE – IN PARTE
- VIA BRIGATA CASALE – TUTTA
- VIA CASTELFIDARDO – TUTTA
- VIA CAVALCHINA – TUTTA
- VIA SOMMACAMPAGNA – IN PARTE
- VIA BRIGATA ACQUI – TUTTA
- VIA CACCIATORI DELLE ALPI – IN PARTE
- VIA BRIGATA CUNEO – TUTTA
- VIA GHETTO – IN PARTE
- VIA BRIGATA GUARDIE – TUTTA
- VIA ALESSANDRO LAMARMORA – TUTTA
- VIA GENERALE PASSALACQUA – TUTTA
- VIA BRIGATA COMPOSTA – TUTTA
- VIA DON ENRICO GIRARDI – IN PARTE
- VIA MANTOVANA – IN PARTE
- VIA S. ELISABETTA – TUTTA
- VIA SALASCO – TUTTA
- VIA GENERALE BAVA – TUTTA
- VIA SEI MAGGIO – TUTTA
- VIA GENERALE FRANZINI – TUTTA
- VIA AGOSTINO GUERRIERI – TUTTA
- VIA COLOMBARA – IN PARTE

- **Borgo Milano**

- VIA GIOVANNI LUCCHINI – TUTTA
- VIA PERLOSO – TUTTA
- VIA LORENZO FAVA – IN PARTE
- PIAZZA CHIEVO – TUTTA

- PONTE DIGA DI CHIEVO – IN PARTE
- VIA F. DE GIROLAMO – TUTTA
- VIA LUIGI GALVANI – IN PARTE
- VIA PUGLIE – TUTTA
- VIA FRANCO CAPPÀ – TUTTA
- VIA FABIO MARITATI – TUTTA
- VIA DAVIDE CAPRIOLI – TUTTA
- VIA AEROPORTO ANGELO BERARDI – IN PARTE
- VIA GIORDANO CHIERIGHINI – TUTTA
- VIA MONTE – IN PARTE
- VIA TULLIO COVRE – TUTTA

La dicitura “*IN PARTE*” accanto ad alcune vie indica che la via in questione ha uno sviluppo molto lungo e che l'intervento di disinfestazione non interessa l'intera estensione, ma solo specifiche zone. Le aree effettivamente oggetto di intervento sono chiaramente evidenziate nelle planimetrie allegate, delimitate dal contorno in rosso.

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”) e dell'articolo 32, comma 3, (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

VISTO il “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

VISTA la DGR n. 421/2025 recante “Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025”;

VISTO il “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025” dell'Az. U.L.S.S. n. 9;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **ORDINA**

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche nell'area indicata nella mappa allegata al presente atto che include, in tutto o in parte le vie indicate in premessa, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell' Az. ULSS n.9 e comunque seguendo le indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza:

- di permettere e agevolare l'accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi s.n.c.(incaricata dall'Azienda Sanitaria del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti adulticidi, previsti nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2025 con inizio delle operazioni alle ore 20.00, fino al completamento delle stesse, ed i trattamenti larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali presenti in area privata a partire dalle ore 08.00 del giorno 15 settembre 2025 fino al completamento delle operazioni; poiché il completamento delle operazioni può essere influenzato dalle condizioni meteorologiche, si provvederà ad informare la cittadinanza nel caso in cui fossero comunicate variazioni rispetto alle indicazioni riportate;
- di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
  - evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
  - evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;

- tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis, co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, negli orari di ufficio, contattando i seguenti numeri 045/8078794 – 7402 - 8755

### **RACCOMANDA**

l'adozione delle seguenti precauzioni:

#### **Precauzioni del trattamento adulticida:**

- raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

**Durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS:**

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi)

**Dopo il trattamento adulticida:**

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che, come da richiesta dell'Azienda Sanitaria, allo scopo di agevolare l'attività di disinfestazione presso le abitazioni private (servizio "portata a porta"), sia attivato il personale del Comando di Polizia Municipale a supporto degli operatori della ditta incaricata del servizio;
- sia trasmessa al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- sia trasmessa per conoscenza:
  - all'Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
  - Triveneta Multiservizi s.n.c.
  - Circoscrizioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>
  - ad AGECC

*Firmato digitalmente da :*

VICESINDACA

BARBARA BISSOLI